



ENTE PARCO DELL'ETNA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 60
Originale

Predisposizione atti per il Consiglio "Ditta Stornello S.rl- Giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza del CGA n. 988/2019- atto di pignoramento presso Terzi - Decreto di assegnazione somme. . Riconoscimento debito fuori bilancio

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg;

1. Carlo Caputo –	Presidente	X	
2. Francesco Badalà	Ispett. Forestale	X	
3. Salvatore Puglisi	Componente	X	

Assume la presidenza il Presidente Dott. Carlo Caputo

E' presente il Direttore , Ing. Giuseppe Di Paola

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

Preliminarmente si dà atto che Il Comitato Esecutivo . in applicazione del provvedimento del Presidente n. 01/2020 procede alla seduta in videoconferenza .

Il Presidente si accerta preliminarmente della identità dei componenti collegati in videoconferenza con le modalità prefissate con il citato provvedimento tali da garantire il contemporaneo collegamento dei componenti e la possibilità per ognuno di essi di intervenire nell'ambito della seduta.

Il Presidente , riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981 n. 98;

Vista la l.r. 09.08.1988 n. 14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.987;

Vista la l.r. 03.10.1995 n. 71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriali n. 104/GAB del 12.05.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 12 del 29.04.2020 ad oggetto "Adozione bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 – 2022;

Vista la nota dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 4, prot. n. 28610 del 29.04.2020 ad oggetto "Adozione bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 – 2022;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 dell'8.6.2020 ad oggetto "Bilancio di previsione 2020 – 2022 approvazione bilancio finanziario gestionale";

Vista l'allegata relazione del Direttore , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Atteso che.

La procedura da parte dell'Ente Parco dell'Etna per l'acquisizione del complesso di Case Bevacqua ha avuto inizio nell'anno 2000 e, trattandosi di procedura avviata precedentemente all'entrata in vigore del DPR 327/2001 ovvero al 01/07/2003, per la stessa venne applicata la precedente normativa in materia, in particolare la legge 25-06-1865 n. 2359, la L. 22-10-1971 n. 865, la L. 28-01-1977 n. 10, la L. 03-01-1978 n. 1. Detta procedura condotta dall'Ente Parco, riguardante gli immobili individuati in catasto nel comune di Piedimonte Etneo al Fg.22, partt. 58, 149,150 (corte), 151, 152, 153, 154 e 244, seguiva e completava un precedente esproprio da parte del comune di Piedimonte Etneo a favore dell'Ente Parco dell'Etna, con occupazione d'urgenza del 30/11/1999 concernente gli immobili in catasto al Fg. 22, partt. 284, 285,286 e 150 (fabbricato);

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 133 del 28/07/2000 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori, per l'importo complessivo di euro 877.976,73, comprendente le espropriazioni tra le somme a disposizione;

Con D.A. n. 805/11 del 28/12/2000, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'ARTA in data 29/12/2000 prot. 100, come rettificato dal D.A. n. 101/11 del 5/3/2001, fu ammesso a finanziamento il progetto de quo nell'ambito del PTTA 1994/1996;

Con nota prot. 1688 del 16/03/2001 fu data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 10/91;

Con deliberazione Commissariale n° 185 del 29/10/2001 fu dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e fissato il termine di inizio e fine espropriazioni rispettivamente in tre mesi dal

20/10/2001, ovvero entro il 20/01/2002, ed alla data del 20/10/2004, dando mandato al Presidente dell'Ente Parco, ai sensi del comma 8 dell'art. 21 della L.R. n° 98/81, come modificato dall'art. 22 della L.R. 09-08-1988 n° 14, di procedere agli ulteriori adempimenti di legge necessari per la espropriazione per pubblica utilità;

In data 19/12/2001 fu emessa l'ordinanza n. 95 ad oggetto "Avviso deposito atti e ordinanza di determinazione delle indennità provvisorie occorrenti per l'espropriazione degli immobili necessari per i lavori di completamento e recupero delle Case Bevacqua ricadenti nel comune di Piedimonte Etneo in zona C del Parco dell'Etna", regolarmente notificata nelle forme degli atti processuali civili in data 2/2/2002 e pubblicata per estratto nella G.U.R.S. n. 13 del 29/3/2002,

Con ordinanza presidenziale di occupazione temporanea e di urgenza n. 2 del 3/07/2002, notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario congiuntamente agli avvisi di immissione in possesso, fu disposta l'occupazione degli immobili nel comune di Piedimonte Etneo individuati in catasto al Fg.22, partt. 58, 149,150 (corte), 151, 152, 153, 154 e 244, fino al 20/09/2002;

In data 27/8/2002, a seguito di avviso regolarmente notificato alle ditte proprietarie nei modi e termini di legge, si procedette all'immissione in possesso ed alla redazione dello stato di consistenza degli immobili da espropriare,

In data 23/8/2004 fu approvato il tipo di frazionamento, che definiva le superfici effettivamente occupate e da espropriare;

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 161 del 29/09/2004 fu approvata una prima perizia di variante e venne conseguentemente rinnovata prima della scadenza la dichiarazione di pubblica utilità, fissando un nuovo termine di fine espropriazioni alla data del 20/10/2006. Detta variante, riguardando anche consistenti modifiche strutturali (collocazione scala e realizzazione di un solaio lamellare armato), richiedeva nuovi calcoli delle strutture, il pronunciamento del Genio Civile, dell'ASL, del comune di Piedimonte Etneo, apposita conferenza di servizio, nuovi prezzi, nuovo parere tecnico del RUP, nuova approvazione amministrativa, come riportato espressamente nella deliberazione CE n° 161/2004, dalla quale risulta anche che, per effetto dei maggiori lavori e differenti lavorazioni, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto veniva prorogato di mesi cinque. I lavori sono poi stati ultimati in data 20/07/2005;

Con nota in atti al prot. 1655 del 13/03/2006, fu richiesta la determinazione della indennità definitiva di esproprio alla Commissione Provinciale Espropri presso l'U.T.E. di Catania. Alla suddetta nota prot. 1655/06 non fu dato riscontro nei termini di Legge in quanto la Commissione Provinciale allora era in forte arretrato, si procedette al deposito presso la Cassa DDPP delle indennità provvisorie di espropriazione (per € 53.735,47) e di occupazione non accettate dalle ditte espropriande, giusta ordinanza n. 1 del 10/5/06. Per i terreni da espropriare venne anche depositata, con la sopra citata ordinanza n. 1 del 10/5/06, l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della L. 865/71 per il fittuario (da corrispondere sempre che la conduzione del fondo stesso fosse stata anteriore di un anno rispetto alla data di deposito della relazione di cui all'art. 10 della legge 865/71 e che fosse stata provata la qualifica professionale di coltivatore diretto), per un importo complessivo del deposito di € 75.240,99;

Dette somme furono depositate alla Cassa Depositi e Prestiti di Catania, come da quietanza n. 73 del 20/06/2006 e da costituzioni di deposito definitivo a disposizione degli aventi diritto presso l'Ente Parco dell'Etna;

Con deliberazione CE n. 113 del 06/09/2006 fu incaricato il geom. Luigi Romano per le operazioni di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di esproprio, già predisposto dagli uffici ma non ancora emanato stante i tempi ristretti legati alla registrazione dello stesso (20 giorni per non incorrere in sanzione), stabilendo che il professionista avrebbe dovuto quantificare preventivamente le spese di registrazione, trascrizione e voltura per il relativo impegno di spesa.

Nell'elaborazione del preventivo spese il geom. Romano fece riscontrare le difficoltà legate alla registrazione dell'emanando decreto, in quanto l'Agenzia delle Entrate di Catania non voleva riconoscere la natura giuridica dell'ente come ente di diritto pubblico e richiedeva la somma di € 13.467,00, come poi specificato anche per iscritto dal professionista.

Di fronte al prolungarsi dei tempi nel tentativo di ottenere il giusto trattamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, con deliberazione C.E. n. 142 del 16.10.2006 venne rinnovata prima della scadenza la dichiarazione di pubblica utilità e fissato un nuovo termine di fine espropriazioni alla data del 3/7/2007, rinnovo comunicato alla ditta Nicotra-Li Destri con raccomandate a/r.

Il professionista riuscì successivamente ad ottenere dall'Agenzia delle Entrate di Giarre il corretto trattamento ed ha provveduto alla registrazione dell'ordinanza di espropriazione definitiva n. 1 del 15/06/2007 pagando la somma di soli euro 628,96, con notevoli risparmi in termini monetari dell'ordine di quasi tredicimila euro.

Con sentenza del CGA N. 80/2011 relativa alla controversia società Stornello s.r.l.(proprietaria degli immobili di cui al progetto sopra riportato) c/ Ente Parco dell'Etna , trasmessa dal legale dell'Ente, Avv Agatino Cariola con nota ns. protocollo n. 381 del 27.1.2011, venivano accolti i ricorsi in appello prodotti dalla ditta Stornello s.r.l. e visto soccombente questo Ente rispetto alle precedenti sentenza del giudice di primo grado e per effetto in riforma delle sentenze appellate veniva dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti riguardanti le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni in questione;

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa , accogliendo l'appello di parte ricorrente, statuiva sussistere presupposti per la condanna dell'Ente Parco al risarcimento dei danni ingiusti subiti dall'appellante, e riteneva di avvalersi, per la loro quantificazione, del sistema disciplinato dall'art. 35 comma secondo del D.lgs n. 80/98, secondo cui il giudice amministrativo, quando dispone il risarcimento del danno ingiusto può stabilire i criteri in base ai quali l'Amministrazione deve proporre a favore dell'avente titolo, il pagamento di una somma entro un congruo termine;

Con la sentenza di che trattasi il CGA ha ritenuto di annullare anche il Decreto definitivo di esproprio n. 158 del 12.9.2003 emesso dal Comune di Piedimonte Etneo e, tenuto conto che tale provvedimento ha comunque determinato l'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente Parco , ha altresì ritenuto di condannare solo l'Ente Parco al risarcimento del danno.

Con nota prot. 112 del 12/01/2011 la Commissione Provinciale Espropri di Catania trasmise la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, adottata con deliberazione n. 291/1233 del 16/12/2010, con la quale ha ritenuto la ditta "ampiamente indennizzata" secondo le valutazioni effettuate dall'Ente Parco in €/mq 51,65 per i fabbricati di cui al fg. 22 p. 151 e 152, ed in €/mq 77,47 per il fabbricato di cui al fg. 22 p. 153, stimando equa l'indennità offerta per le colture arboree del nocciolo, ancorché non catastalmente rispondenti, per le quali è stata corrisposta una indennità di €/mq 1,18. Infine, la Commissione ha ritenuto, altresì, valida l'assimilazione della corte (in battuto naturale) alla coltura in atto esistente sui terreni circostanti (nocciolo) pari ad €/mq 1,18.

A seguito della nota del legale incaricato a suo tempo dall'Ente, Avv. Cariola, in atti al prot. al prot. 712 del 16/02/2011, nella quale il legale fornì indicazioni applicabili solo agli immobili espropriati direttamente dall'Ente Parco, l'ufficio tecnico con nota prot. n.26/UT del 21/02/2011, provvide al calcolo degli interessi moratori e degli interessi legali fino al 31/03/2011.

Su richiesta dell'Ente Parco, con successiva nota del 24/03/2011 l'Avv. Cariola fornì anche le ulteriori indicazioni, riportate di seguito in corsivo, concernenti gli immobili espropriati dal Comune, a seguito delle quali l'ufficio tecnico con nota prot. n.50/UT del 28/03/2011, provvide al calcolo degli interessi moratori e degli interessi legali fino al 31/03/2011 anche per la prima procedura effettuata dal Comune di Piedimonte Etneo.

Questo Ente ha proceduto, con nota prot. n. 1618 del 31.3.2011, al fine di dare esecuzione alla sentenza de quo, a formulare proposta di offerta risarcitoria alla ditta Stornello , pari complessivamente ad euro 166.503,00 comprensivi di interessi moratori e legali, dopo avere acquisito il parere della Commissione Provinciale Espropri, reso con nota prot. 112 del 12/01/2011;

Con nota prot. n. 3290 del 12.7.2011 sono stati trasmessi al Legale della società de quo il Decreto di svincolo delle somme depositate da questo Ente (Euro 75.240,99) nonché analogo decreto di svincolo del Comune di Piedimonte Etneo (Euro 35.593,06) per complessivi euro 110.834,05;

Con deliberazione consiliare n. 26 del 2011 si è proceduto al : Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione Sentenza CGA n. 80/2011 – Stornello s.r.l. / Ente Parco dell'Etna relativamente ad interessi moratori per la somma di euro 55.668,55, somma erogata alla società Stornello s.r.l. ;

La società Stornello presentava ricorso al CGA per Giudizio di Ottemperanza richiedendo la nomina di CTU per la quantificazione ;

Questo Ente Parco si costituiva in Giudizio per la difesa delle ragioni dell'Amministrazione.

Con la sentenza relativa al giudizio di ottemperanza il CGA si limitava ad ordinare all'Amministrazione di ottemperare alla sentenza del 2011 entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima (sentenza n. 518/2017) nominando, nel caso di non ottemperanza, Commissario da Acta il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente con facoltà di delega.

In data 1.2.2018, con nota prot. n. 598/2018, veniva trasmesso al legale della società una proposta formale di Accordo sulla base dei conteggi a suo tempo effettuati dall'Ente Parco dell'Etna.

Successivamente alla sentenza n. 518/2017 il Consiglio di Giustizia Amministrativa, previa istanza della Ditta Stornello, nominava Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza il Prefetto di Catania , con facoltà di delega e di nomina di CTU;

il Prefetto di Catania ha delegato il Dott. Giuseppe Giliberto , insediatesi in data 13.3.2019;

la società Stornello trasmetteva in data 15.4.2019 perizia di parte , redatta in data 21.7.2015, per un ammontare di euro 1.952.189,83, con gli interessi calcolati sino al 30.07.2015;

Gli Uffici tecnici dell'Ente e il legale incaricato dall'Ente Parco elaboravano perizia di parte per un ammontare di euro 233.717,17 di cui euro 175.613,66 per sorte capitale ed euro 48.099,52 per interessi legali;

il Commissario ad Acta depositava al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana propria relazione e perizia del tecnico dallo stesso nominato , dandone comunicazione a questo Ente Parco con nota del 17.7.2019;

Sulla base della suddetta relazione del Commissario ad Acta, veniva quantificata in euro 1.088.704,74, comprensivo di sorte capitale ed interessi moratori e legali, la somma ancora dovuta da questo Ente Parco dell'Etna alla società Stornello Srl;

Il legale dell'Ente trasmetteva propria relazione con la quale si rassegnano osservazioni alla determinazione del Commissario ad Acta, sia sotto il profilo del metodo di quantificazione della sorte capitale sia in merito al conteggio degli interessi, calcolati quali interessi moratori e non quali interessi legali;

Il Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 48 del 7.8.2019, ha disposto la presentazione di reclamo al CGA avverso le conclusioni del Commissario ad Acta.

Il reclamo è stato presentato nei termini al CGA.

La società Stornello ha a sua volta presentato memorie contestando a contrario l'operato del Commissario ad Acta .

Nella Udienza del 14.11.2019 il CGA , con sentenza n. 988/2019, trasmessa dal legale di questo Ente in data 27.11.2019, ha sostanzialmente confermato l'operato del Commissario ad Acta determinando in euro 1.088.707,74 , la somma che l'Ente Parco dell'Etna doveva ancora alla Società Stornello S.r.l, da aggiornarsi con gli interessi dalla data del 1 agosto 2019 sino al soddisfo come da allegato "b" alla relazione del Commissario ad Acta resa al C.G.A.R.S.;

Nell' allegato "b" alla relazione del Commissario ad Acta resa al C.G.A.R.S. si rileva che l'importo di euro 1.088.704,74 è costituito da euro 444.694,87 di sorte capitale e di euro 644.009,87 di interessi legali e moratori;

Tenuto conto che questo Ente Parco dell'Etna, ente di diritto pubblico giusto decreto assessoriale 5 maggio 1987, è un ente a finanza trasferita da parte della Regione Siciliana, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47 del 07.08.2019 si era già ritenuto, nelle more della definizione del giudizio, necessario richiedere all'ARTA un intervento una tantum a sostegno della situazione debitoria venutesi a determinare, a prescindere dall'eventuale esito positivo della presentazione al CGA di reclamo avverso le determinazioni assunte dal Commissario ad Acta;

Con nota prot. n. 6411 del 29.11.2019, a seguito della Sentenza CGA n. 988/2019, veniva richiesto alla Regione Siciliana un intervento una Tantum di euro 871.842,44 per sopperire alla peculiare situazione debitoria in cui si è venuto a trovare questo Ente al fine di integrare le risorse disponibili sul fondo contenzioso stanziato sul bilancio dell'Ente;

Atteso che con deliberazione del Consiglio n. 40/2019 d'oggetto "Comunicazioni al Consiglio in merito alla vicenda Ente Parco dell'Etna/ Ditta Stornello S.rl- Giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Sentenza del CGA n. 988/2019. Avvio delle conseguenti procedure amministrative per la copertura del debito" si deliberava di

1. Dare mandato alla Direzione dell'Ente di avviare sin d'ora le opportune interlocuzioni con la Ditta Stornello nell'ottica di una possibile ripartizione del debito in più esercizi finanziari;
2. Procedere in alternativa al richiesto finanziamento da parte della Regione al ripiano del debito attraverso la vendita di immobili dell'Ente e segnatamente il Grande Albergo dell'Etna e Villa Manganelli con conseguente mandato agli uffici di avviare nel più breve tempo possibile le procedure necessarie;
3. Verificare la possibilità di ricorso a prestito/mutuo rivolgendosi innanzi tutto alla Tesoreria dell'Ente;

Atteso che in esecuzione della suddetta deliberazione si avviava interlocuzione con la società Stornello Srl per verificare possibili intese. La mancanza dell'intera copertura finanziaria necessaria per il riconoscimento del Debito, in assenza del richiesto finanziamento alla Regione siciliana, non consentiva tuttavia di procedere ad anticipazioni in favore della Società, in osservanza delle recenti decisioni della Corte dei Conti (delibera n. 21/Sez Aut./2019/QMIG) espresse in materia che subordinano *«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento»*.

Atteso che venivano avviate le procedure per la vendita degli immobili, inserendo l'immobile denominato "Grande Albero dell'Etna" nel Piano delle Alienazioni e stipulando per la valutazione economica dell'immobile apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate e verificata, anche se in senso non positivo, la possibilità di accedere a prestito /mutuo;

In data 24.12.2019 la Ditta Stornello notificava in forma esecutiva la sentenza del CGA n. 988/2019;

Con deliberazione consiliare n. 03/2020 ad oggetto "Vicenda Ente Parco dell'Etna/ Ditta Stornello S.p.A - presa atto debito fuori bilancio di cui alla Sentenza del CGA n. 988/2019 notificata in data 24.12.2019. Mancanza della copertura finanziaria ai fini degli adempimenti consequenziali al riconoscimento del debito " il Consiglio del Parco a voti unanimi approvava ordine volto a sollecitare un intervento economico della Regione Siciliana;

L'Ente Parco dell'Etna avviava quindi una costante corrispondenza con la Regione Siciliana per sollecitare un intervento economico che potesse consentire di procedere, in osservanza alle decisioni della Corte dei Conti in materia, al riconoscimento del debito fuori bilancio ed al suo pagamento, al fine di evitare ulteriori spese ed interessi;

In data 2.7.2020 la società Stornello procedeva alla notifica di atto di pignoramento presso terzi, per l'ammontare di euro 1.123.456,46 comprensivi di sorte capitale, e ulteriori interessi moratori e legali maturati con decorrenza 1 agosto 2019 e spese legali;

Con propria Ordinanza del 29.09.2020 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catania assegnava in pagamento alla società Stornello l'importo di euro 1.130.855,22 comprensiva della sorte capitale, degli interessi di mora e degli interessi legali alla data del 24.9.2020, delle spese e dei compensi liquidati nel titolo esecutivo comprensivi di accessori e delle spese e dei compensi di cui all'atto di precetto comprensivi di accessori, e ciò oltre interessi fino al soddisfo;

Con la medesima Ordinanza il Giudice dell'Esecuzione liquidava in euro 6.872,82 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA le spese del giudizio poste a carico dell'Ente debitore per complessivi euro 9.929,64 nonché spese successive di registrazione, se dovute;

Tenuto conto che a seguito dei procedimenti giudiziari suindicati seguiti alla sentenza del CGA N. 988/2019 il debito originario di euro 1.088.704,74 è stato determinato in euro 1.146.438,86, come da prospetto del legale della società, di cui euro 444.694,87 per sorte capitale, euro 544.601,69 per interessi di mora, euro 137.344,49 per interessi legali, euro 14.143,81 per spese legali e euro 5.654,00 per registrazione ordinanza di assegnazione;

Atteso, altresì, che la somma di euro 2.918,24 per spese legali liquidate dal CGA con sentenza 988/2019 risulta già impegnata sul bilancio dell'Ente ai residui 2019 giusto impegno di spesa n. 457/2019;

VISTO l'art. 73 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*";

Visto l'art. 45 "*Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio*" del regolamento contabilità dell'ente che prevede al comma 2 che "Con delibera di Consiglio del Parco è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio, previa proposta del comitato esecutivo e parere del Collegio dei Revisori dei Conti, derivanti da a) sentenze, b)..... .."

Atteso che con la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio, si propone di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 1.143.520,62 derivante da sentenza esecutiva, sottolineando la natura di atto non discrezionale e comunque fisiologico, dovendosi in tali casi il Consiglio conformare alle decisioni dell'Organo Giudicante

Considerato che la Corte dei Conti sezione Sicilia, ha in molteplici occasioni espresso l'avviso che debito fuori bilancio sia ogni debito che non risulti preventivamente previsto nel bilancio dell'ente e, quindi, impegnato, su quel bilancio, nelle forme di legge, in coincidenza con l'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata;

Atteso che con il D.R.S. n. 891 del 23.09.2020 è stata impegnata, liquidata e trasferita sul cap. 443301 "Trasferimenti a favore degli Enti Parco per spese di impianto e gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali" del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020, la somma di euro 494.480,59 quale "una tantum" a ristoro della situazione debitoria dell'Ente Parco dell'Etna scaturente da sentenze;

Atteso che con il D.R.S. n. 1027 del 29.10.2020 è stata impegnata, sul cap. 443301 "Trasferimenti a favore degli Enti Parco per spese di impianto e gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali" del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020, la somma di euro 222.319,42 quale "una tantum" a ristoro della situazione debitoria dell'Ente Parco dell'Etna scaturente da sentenze;

Per un totale complessivo di euro 716.800,01 da destinare alla copertura del debito fuori bilancio

Dato atto che la differenza pari ad euro 426.720,61 risulta disponibile nello stanziamento di bilancio relativo al fondo accantonamento rischi per euro 409.841,04 e nei pertinenti capitoli di spesa relativi a Spese legali per euro 11.225,57 e per imposta di registro per euro 5.654,00;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Prendere atto della allegata Relazione del Direttore, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Proporre al Consiglio, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo a Ditta Stornello S.rl- Giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza del CGA n. 988/2019- atto di pignoramento presso terzi - Decreto di assegnazione somme, per la somma complessiva di euro 1.143.520,62 di cui euro 444.694,87 per sorte capitale, euro 544.601,69 per interessi di mora, euro 137.344,49 per interessi legali, euro 11.225,57 per spese legali e euro 5.654,00 per registrazione ordinanza di assegnazione;

Dare atto che il debito fuori bilancio trova copertura alla missione 1 programma 11 capitolo 10242 “Spese per risarcimento danni” per euro 444.694,87, alla missione 1 programma 3 per euro 272.105,14 a seguito finanziamento a carico della Regione giusti decreti dirigenziali n. 891 del 23.9.2020 e 1027 del 29.10.2020 per complessivi euro 716.800,01;

Dare atto che per la restante somma di euro 426.720,61 con la successiva deliberazione di variazione e assestamento del bilancio, si procederà al prelievo dal fondo accantonamento rischi al fine di impinguare la missione 1 programma 3 relativamente al capitolo 10236 “Interessi di mora ad altri soggetti” e all’istituendo capitolo 10238 “Interessi passivi legali” per euro 409.841,04, e alla variazione per impinguamento dei pertinenti capitoli relativi alle spese legali per euro _ per euro 11.225,57 e per imposta di registro per euro 5.654,00.

IL SEGRETARIO
Alfio Zappalà

IL DIRETTORE
Giuseppe Di Paola

IL PRESIDENTE
Carlo Caputo

=====

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell’Ente Parco dell’Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE